

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2000, n. 55

Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.

(GU n.61 del 14-3-2000)

Vigente al: 29-3-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, concernenti la nascita dell'obbligazione doganale ed in particolare l'articolo 206;

Visti gli articoli 862 e 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993;

Visto l'articolo 37, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Ritenuta la necessita' di procedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975, concernenti i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 17387 del 22 dicembre 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Cali per cause inerenti alla natura delle merci

1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all'articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici.

2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci.

3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.

4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.

Art. 2.

Misure dei cali naturali e tecnici

1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.

3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.

4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che puo' avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonche' di quella dell'ufficio tecnico di finanza.

5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle

allegate tabelle A e B e' effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.

Art. 3.

Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale

1. I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantita' di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell'ultimo controllo o verifica.

2. I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.

Art. 4.

Cali di prodotti soggetti ad accisa

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell'ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4, e' effettuato dal direttore del suddetto ufficio.

Art. 5.

Abrogazione dei decreti precedenti

1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2000

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 123

Tabella A

CALI NATURALI

Note:

1) I cali naturali sono commisurati all'anno di giacenza; per periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, superiori a giorni quindici, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo e' commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Per casi specifici i cali sono commisurati al carico di magazzino e cioe'

alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente; in tale evenienza la loro misura, riportata nella colonna 3 e' contrassegnata da un asterisco.

2) Per i prodotti di cui al codice NC 2008, quando rendesi applicabile l'accisa, oltre al calo in peso, e' ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

3) Per la birra non condizionata, presentata cioe' in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, il calo ammissibile e' determinato ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

4) I cali relativi agli alcoli ed agli altri prodotti dei codici NC 2207 e 2208, non denaturati, custoditi in recipienti di legno, sono maggiorati dell'1% se trattasi di recipienti di legno di capacita' non superiore ai 4 ettolitri; uguale maggiorazione, eventualmente cumulabile con la precedente, viene applicata se i recipienti sono di legno di ciliegio.

5) Per l'alcole etilico denaturato del codice NC 2207, il calo e' comprensivo anche delle perdite di filtrazione, di imbottigliamento e per qualsiasi altro motivo tecnico.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B

CALI TECNICI

Note:

1) La misura del calo e' riferita al quantitativo di prodotto oggetto dell'operazione. Per "operazioni semplici" (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travasamento, cernita, miscelazione, ecc.). E' considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri contenenti prodotti volatili.

2) Quando nella colonna 3 sono indicate piu' operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione.

3) Quando nella colonna 3 e' indicata l'operazione di trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, dall'accertamento in partenza a quello in arrivo. Nel caso di utilizzazione di piu' sistemi di trasporto il trasporto si considera effettuato interamente con il sistema per l'impiego del quale e' previsto il calo piu' elevato. A tale misura puo' essere cumulata, a norma dell'articolo 1, comma 4, quella dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto nonche' quella del calo tecnico relativo ai travasi fra i vari mezzi di trasporto.

4) Per la birra non condizionata, presentata cioe' in condizioni

diverse da quelle di immissione in consumo, i cali tecnici ammissibili, diversi da quelli di trasporto, sono determinati ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

5) Per i prodotti del codice NC 2008 oltre al calo in peso e' ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

Parte di provvedimento in formato grafico